

STATUTO

Allegato "B" al n. 1130

DELLA SOCIETA'

di Partita n. 1551

"CITTA' DELLA COSTA DI NORD-OVEST S.P.A."


inverte

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

ART.1) E' costituita una società per azioni consortile, con la denominazione "Città della Costa di Nord-Ovest S.P.A.", senza finalità di distribuzione di utile ai soci ai sensi dell'art.2615 ter del Codice Civile.

ART.2) La società ha sede legale in Terrasini nella piazza Falcone e Borsellino presso la Casa Comunale e sede operativa in Palermo nella via XX Settembre n. 64 presso la sede dell'Assindustria.



L'Assemblea dei soci potrà istituire e/o sopprimere, anche all'estero, sedi secondarie o amministrative, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, nel rispetto della normativa vigente.

ART.3) La durata della società è fissata sino al 31 Dicembre 2020 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

OGGETTO E SCOPO SOCIALE

ART.4) La società ha per oggetto il compito di mettere a disposizione le risorse professionali, organizzative e tecniche per l'attuazione delle finalità dirette al rilancio e

allo sviluppo imprenditoriale e occupazionale individuate nel Contratto d'Area, promosso per lo sviluppo della Costa di Nord-Ovest con le risorse provenienti dalla relativa normativa (L.341/95) e connesse delibere CIPE, nonché con le risorse provenienti dagli strumenti comunitari (Sovvenzioni Globali) a cui potrà avere accesso, con le risorse provenienti, dalle Leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie che verranno emanate in futuro.

La società promuoverà azioni di sviluppo locale che coinvolgeranno prevalentemente soggetti operanti a livello locale, sia pubblici che privati, e potrà, inoltre, compiere ogni altra attività per lo sviluppo socio-economico e occupazionale dei territori interessati.

In particolare la società consortile si propone di:

- individuare ed elaborare piani di sviluppo in tutti i settori dell'economia, con particolare riguardo allo sviluppo di attività imprenditoriale o di infrastrutture territoriali produttive di reddito;

- promuovere iniziative industriali, artigianali, commerciali e dei servizi volte a creare una nuova occupazione con particolare riguardo allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e con specifico riferimento ai settori del turismo, del recupero e utilizzo dei beni ambientali, culturali, e storico-artistici, dei trasporti, dell'agricoltura, della ricerca applicata e della produzione ad alta tecnologia, nel settore

agro-alimentare e nel terziario innovativo;


- predisporre la progettazione di fattibilità tecnico-economica e finanziaria per progetti di sviluppo, per infrastrutture e nuove iniziative imprenditoriali sia di enti pubblici che privati;

- collaborare con imprenditori Nazionali ed esteri per favorire l'orientamento e l'insediamento nell'area del Comuni interessati anche facilitando forme di partenariato transnazionale;

- promuovere iniziative produttive volte a creare nuove occupazioni e ad agevolare il reinserimento dei lavori risultati eccedenti per effetto di processi di ristrutturazione delle imprese locali utilizzando tutte le provvidenze legislative previste per il sostegno dell'occupazione ivi compresa la programmazione e l'attuazione di corsi di formazione permanente e di riconversione professionale nonché di aggiornamento;

- orientare ed assistere le imprese e gli Enti nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, Regionali, Nazionali e Comunitari; anche fornendo servizi di assistenza per le relative istruttorie;

- stipulare, in qualità di intermediario professionale, apposite convenzioni a livello Regionale, Nazionale e Comunitario per la gestione - a titolo esemplificativo - di accordi, convenzioni per sovvenzioni globali (o analoghi strumen-



ti) destinati a cofinanziare iniziative produttive nell'area e a fornire servizi reali alle imprese, svolgendo in tal caso attività di informazione e pubblicità;

- svolgere anche attraverso strutture specializzate attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti presentati dai soggetti interessati, di gestione e controllo dell'impiego delle risorse assegnate e ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette;

- stipulare contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive;

- erogare alle imprese o loro consorzi finanziamenti anche infruttiferi o a tasso agevolato, nonché contributi a fondo perduto derivanti da normative di incentivazione e sostegno Comunitari Nazionali e Regionali;

- intervenire, anche quale intermediaria per la utilizzazione da parte delle imprese di tutti settori, compreso il terziario e degli Enti Pubblici territoriali e non, delle risorse dei programmi e delle iniziative comunitarie e in particolare del programma integrato in favore del PMI e dell'artigianato adottato della Comunità Europea;


- promuovere iniziative attuative di programmi di cooperazione Regionale e interregionale con particolare riguardo alla cooperazione Nord-Sud a sostegno delle attività produttive realizzate da piccole e medie imprese ai sensi dell'art.1, comma 73, della L.28 Dicembre 1995 n.549.

La società potrà concedere anticipazioni sulle agevolazioni previste dalle vigenti leggi ai soggetti interessati nei limiti e nei modi che saranno individuati a un successivo regolamento da emanarsi a cura dell'assemblea.

Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali, la società potrà partecipare a pubbliche gare e trattative, nonché attivare le risorse finanziarie previste nella legislazione Nazionale Regionale e Comunitaria ivi comprese le leggi 236/93, 341/95 e successive, potrà compiere direttamente o tramite terzi qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria, necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, rilasciare fidejussioni o altra forma di garanzia nonché stipulare accordi di collaborazione con società e/o organismi di qualsiasi natura, di interesse per l'attività consortile.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto o scopo analogo o comunque connesso con l'oggetto sociale, nonché partecipare a società di gestione di Patti Territoriali o di altri strumenti di contrattazione negoziata.

ART.5) L'attività della società dovrà svolgersi in ottemperanza agli indirizzi al programma specifico indicato dal comitato tecnico di coordinamento del Contratto d'Area Città della Costa di Nord-Ovest, costituito dall'insieme dei rap-



presentanti di tutti i firmatari del Contratto d'Area.

Il comitato tecnico di coordinamento approverà semestralmente la relazione sul programma di attività che la società si propone di svolgere nel semestre successivo e la relazione su quella già svolta nel semestre precedente.

ART.6) I soci possono essere individuati:

a) tra i soggetti promotori e firmatari del Contratto d'Area in forma singola o aggregata (Enti Pubblici anche territoriali, società consortili, consorzi, associazione etc.);

b) investitori istituzionali;

c) gruppi di imprese comunque aggregate;

d) soggetti pubblici e privati operanti nel territorio Regionale, Nazionale o Comunitario purchè abbiano finalità operative coerenti con gli scopi della società.

La partecipazione di soggetti pubblici o privati è autorizzata dall'assemblea dei soci.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ART.7) Il capitale sociale è di E.466.000.000 (lire quattrocentosessantaseimilioni) ed è suddiviso in numero di 466 (quattrocentosessantasei) azioni, ciascuna avente il valore nominale di E.1.000.000 (lire un milione).

ART.8) Le azioni sono nominative e indivisibili, danno ciascuna diritto ad un voto.

La qualità di socio, che è comprovata dall'iscrizione nel

libro dei soci, comporta di per sè solo l'adesione all'atto costitutivo, al presente statuto ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea.

ART.9) Le azioni sono ripartire tra i singolo soci in conformità al protocollo d'intesa.


ART.10) Il capitale sociale potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo, le azioni di nuova emissione potranno essere optate dai soci in proporzione alle azioni già possedute, e salvo il diritto di prelazione per le azioni rimaste inoptate.

ART.11) Le azioni possono essere alienate, in tutto o in parte dal socio prima della completa attuazione del programma.

I criteri di alienazione ed i relativi prezzi devono essere definiti in un apposito Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'assemblea dei soci.

ART.12) Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni, dovrà darne preventivamente comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, indicando il numero delle azioni oggetto di cessione, il corrispettivo pattuito, le condizioni di pagamento, le modalità di trasferimento e le generalità dell'acquirente.

Ogni socio interessato dovrà esercitare la prelazione me-



diante comunicazione da far pervenire al cedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione della proposta di vendita.

Nell'ipotesi di esercizio della prelazione da parte di più soci, le azioni offerte in vendita saranno ripartite fra i soci interessati all'acquisto in proporzione a quelle da ciascuno di essi possedute.

Anche la cessione dell'usufrutto delle azioni è soggetta alla prelazione sopra regolamentata.

ART.13) La società può emettere obbligazioni con l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea straordinaria la fissazione delle modalità di emissione, di collocamento e di estinzione delle stesse.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.14) L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

ART.15) Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata per l'approvazione del bilancio almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi o, qualora circostanze di particolare rilievo, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, lo ri-

chiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione dell'assemblea deve altresì essere fatta senza ritardo quando ne sia fatta richiesta ai sensi dell'art.2367 C.C..

ART.16) L'assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato, ai sensi di legge, nella gazzetta ufficiale della Repubblica almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'udienza.

L'assemblea potrà inoltre validamente riunirsi, anche in mancanza di tale formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti i componenti dell'organo Amministrativo e del Collegio Sindacale.

ART.17) Di norma l'assemblea si riunisce presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso, secondo quanto verrà indicato, di volta in volta, nell'avviso di convocazione.

ART.18) Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che risultano iscritti nel libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e che abbiano depositato nello stesso termine le loro azioni presso la sede sociale o presso gli Istituti di Credito eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta da altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della società o di altre società dalla stessa controllata.

ART.19) L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da altra persona scelta dall'assemblea.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dallo stesso o nominato dall'assemblea.

Nel caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario saranno espletate da un Notaio.

ART.20) L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza del Capitale Sociale, in seconda convocazione, delibera a maggioranza, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nel verbale devono essere riassunte, a richiesta, le dichiarazioni degli intervenuti.

ART.21) Le deliberazioni sono validamente prese per alzata

di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale.

Le nomine delle cariche sociali possono avvenire per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone.

TITOLI V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART.22) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri ed allo stesso spettano tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

Tutti i membri possono anche non essere soci, ma dovranno avere comprovate esperienze e competenza per le funzioni cui sono chiamati.

ART.23) La nomina del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea ordinaria dei soci, salvo che per i componenti del primo consiglio di amministrazione, che verrà nominato al momento della costituzione della società in seno all'atto costitutivo unitamente al Presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti dai membri del Consiglio, il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Gli Amministratori possono essere anche non soci, durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e la corresponsione di un emolumento

adeguato alla carica rivestita.

ART.24) Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, determinandone le attribuzioni e la retribuzione, il quale partecipa alle riunioni dello stesso con diritto di voto consultivo.

ART.25) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario od opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli Amministratori o da due Sindaci effettivi.

ART.26) Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con telegramma o con telefax inviato almeno due giorni liberi prima della seduta.

In difetto di tali formalità, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti gli Amministratori e Sindaci in carica.

Art.27) Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta ed, in caso di parità di voti, prevarrà la deliberazione per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, so-

no riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Ammi-

nistrazione le decisioni concernenti le materie di seguito

elencate, da assumere con la maggioranza di sette decimi,

arrotondata all'unità superiore del Consiglio stesso:

a) nomina, tra i soci o dipendenti, di procuratore ad nego-

tia e delega del potere di firma a detto soggetto;

b) determinazione degli indirizzi generali di gestione;

c) nomina dei componenti dello staff tecnico, nonché regola-

mentazione del suo funzionamento;

d) nomina e poteri del Direttore Amministrativo;

e) approvazione dei piani previsionali operativi;

f) richiesta di affidamenti bancari e qualsiasi operazione

bancaria e finanziaria, acquisti ed alienazione immobiliare,

anche sotto forma di conferimento, costituzione, surroghe,

postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, trascri-

zioni ed annotamenti di ogni specie, azioni giudiziarie, an-

che in sede cassazione, evocazione, compromessi o transazio-

ni;

g) redazione della redazione semestrale sullo stato di at-

tuazione degli investimenti previsti nel Contratto d'Area,

da fornire alla commissione di monitoraggio di cui al punto

6 della delibera CIPE del 20 Luglio 1996 e successive modi-

ficazioni e delle relazioni semestrali al Comitato di Coor-

dinamento del Contratto d'Area "Città della Costa di Nord-O-

vest S.p.A." previsti nell'art.5 del presente statuto;

h) eventuale determinazione di una commissione da applicare ai singoli investimenti, ai fini del recupero delle spese di gestione della Società, l'importo di tale commissione è deliberato dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre sottopone all'Assemblea Ordinaria dei soci la misura dei contributi in denaro che i soci sono obbligati a versare in proporzione alle rispettive percentuali di capitale sociale possedute, in relazione alle esigenze di gestione. L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza di cui all'art.20 dello Statuto Sociale.

ART.28) Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno staff tecnico composto da uno o più membri, scelti in base a criteri di alta professionalità e provata competenza nel campo giuridico o nei singoli settori di pertinenza.

Questi membri possono essere designati dai soggetti che hanno sottoscritto il Contratto.

Il loro operato dovrà comunque svolgersi secondo le indicazioni e il controllo del direttore della società o di un Consigliere delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può chiedere al soggetto designante di sostituire, a seguito di opportuna motivazioni, la persona designata.

La valutazione di progetti deve rispondere ai criteri stabi-

liti dalla delibera CIPE 12 Luglio 1996 e successive modifiche e integrazioni.

ART.29) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e resistervi, avanti qualsiasi autorità giudiziaria o Amministrativa e in ogni grado di giurisdizione.

Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le condizioni e le modalità, potrà autorizzare la firma sociale anche ad Amministratori e funzionari della società.

ART.30) Qualora, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare per dimissioni o per altra causa uno o più Amministratori fra quelli nominati dal Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art.2386 del C.C.. Per ogni altra ipotesi si applica il disposto dell'art.2386 C.C..

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

ART.31) Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali vengono scelti fra gli iscritti nell'albo dei revisori dei conti.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea ne determina il compenso nel rispetto delle tariffe professionali applicabili.

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI

ART.32) Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, alla redazione del bilancio.

ART.33) Gli eventuali utili netti saranno ripartiti come segue: 5% (cinque per cento) alla riserva legale, nei modi e nei termini di cui all'art.2428 C.C., il rimanente alla costituzione di apposita riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.34) In caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori anche non soci, determinandone i poteri e il compenso.

ART.35) Qualunque controversia dovesse insorgere fra la società e i soci, durante la vita della società o nel corso della liquidazione, sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti in lite, mentre il terzo, che assumerà la funzione di Presidente, sarà designato di comune accordo dai due arbitri e, in difetto dal Presidente del Tribunale di Palermo. In ogni caso, il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secon-

do diritto e la loro decisione sarà riconosciuta dalle parti
come manifestazione della loro volontà contrattuale.

ART.36) Per le obbligazioni sociali, i soci rispondono solo
nei limiti del capitale sottoscritto,

ART.37) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa
riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e
nelle leggi speciali che disciplinano la materia.

F.to Carmelo Carrara - Gabriella Lupo Notaio.